



Comune di Rimini



Polizia Municipale
Ufficio di Protezione Civile

Via Della Gazzella, 27 - 47900 Rimini
tel. 0541 704434 - 7044143 fax 0541 704125
Polizia.municipale@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

REGOLAMENTO DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DEL COMUNE DI RIMINI (G.V.P.C.C.)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.111 del 19.12.2013

Art. 1

(Istituzione, denominazione e sede)

Vista la previsione contenuta nell'articolo 3 del "Regolamento per la Disciplina dei Servizi di Protezione Civile del Comune di Rimini", approvato con deliberazione di C.C. n. 88, del 24/10/2013, è istituito il "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Comunale del Comune di Rimini".

Il Gruppo, ai sensi dell'articolo 3 del sopra citato "Regolamento per la Disciplina dei Servizi di Protezione Civile del Comune di Rimini", è gestito funzionalmente dall'Ufficio di Protezione Civile Comunale (U.P.C.C.), quale organo preposto al suo indirizzo e alla sua vigilanza, nell'espletamento delle attività proprie della Protezione Civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio, ai fini della sicurezza pubblica e privata, impostando la propria funzione sulla base dei principi generali ordinati dal presente regolamento; l'attività operativa ed i dettagli dell'organizzazione del Gruppo saranno disciplinati da apposito disciplinare tecnico, approvato dal Dirigente della Protezione Civile comunale.

Il Gruppo, avente operatività e sede legale in Rimini, Via Marecchiese n. 193, non ha scopo di lucro e l'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2

(Compiti, principi e finalità)

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale del Comune di Rimini svolge, avvalendosi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione soccorso e superamento dell'emergenza in vista e/o in occasione di eventi calamitosi, di cui all'art.2 della L.R. n.1/2005, nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti, a supporto del Sindaco e/o altre Autorità di Protezione Civile, oltre a partecipare e promuovere attività di formazione, addestramento e di informazione alla cittadinanza. A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa, gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Art. 3
(Adesioni ed iscrizione)

Al gruppo potranno aderire cittadini, d'ambo i sessi, residenti o domiciliati nel Comune di Rimini, prestando la loro opera secondo le direttive impartite dall'Ufficio di Protezione Civile Comunale (U.P.C.C.), nei limiti della disponibilità dichiarata, in attività di informazione, previsione, prevenzione, soccorso o superamento delle emergenze.

La partecipazione al Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale del Comune di Rimini da parte di persone che aderiscono anche ad altre organizzazioni di volontariato, è ammessa; peraltro, i volontari iscritti al Gruppo dovranno indicare, all'atto della formulazione della domanda di ammissione, il G.V.P.C.C. di Rimini, quale associazione di riferimento per le attività di Protezione Civile (art. 2, comma 2, delibera di Giunta Regionale n. 1071/2013). Negli elenchi nazionale, centrale, territoriale e locale, ove richiesta l'indicazione degli organici, essi dovranno risultare, per preferenza operativa, appartenenti al G.V.P.C.C. del Comune di Rimini.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, nonché all'accettazione della stessa da parte del Dirigente della Protezione Civile comunale, a seguito di apposita istruttoria, come specificato al successivo articolo 8.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo.

Art. 4
(Organi del Gruppo Comunale)

Sono organi del Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale del Comune di Rimini:

- a) L'Assemblea dei componenti
- b) Il Comitato Direttivo
- c) Il Coordinatore.

Art. 5
(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Gruppo e può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro iscritto, con delega scritta; ogni componente non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore Tecnico del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo stesso Coordinatore Tecnico, o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino la necessità o l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria approva il disciplinare tecnico, di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento e le sue eventuali modifiche.

Art. 6
(Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei componenti il Gruppo: i membri rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente i membri del Gruppo, oltre al

Coordinatore che ne è il Presidente; membri di diritto sono l'Assessore con delega alla Protezione Civile ed il Dirigente della Protezione Civile comunale.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo fra i non eletti. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina, al suo interno, un Segretario ed ulteriori figure eventualmente necessarie.

Al Comitato Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione delle Deliberazioni dell'Assemblea
- b) nominare il Segretario
- c) istruire le domande di nuove adesioni al Gruppo
- d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, qualora non spettanti all'Assemblea
- e) coordinare i componenti durante le attività di emergenza e non; organizzare eventualmente i volontari in gruppi di lavoro, comprendenti i volontari aventi percorsi formativi e conoscitivi tendenzialmente omogenei; stabilire le modalità di chiamata ed intervento
- f) provvedere alla revisione dell'elenco dei volontari, almeno una volta all'anno, relativamente al mantenimento, in capo ai medesimi, dei requisiti individuali e delle disponibilità dichiarate, ed all'integrazione dello stesso con le nuove adesioni intervenute.

Il Comitato è presieduto dal Coordinatore Tecnico o, in sua assenza, dal membro più anziano; lo stesso viene convocato dal Coordinatore Tecnico ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta all'anno, nonché quando i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Su proposta del Comitato Direttivo, il Coordinatore Tecnico potrà assumere anche le funzioni di Segretario, previa comunicazione formale all'Amministrazione.

Il Comitato assume le proprie deliberazioni con il voto della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

Art. 7 (Coordinatore Tecnico)

Il Coordinatore Tecnico è nominato, così come previsto dall'articolo 3 del "Regolamento per la Disciplina dei Servizi di Protezione Civile del Comune di Rimini", dal Dirigente della Protezione civile comunale, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato alla Protezione Civile.

Egli ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei componenti il Gruppo; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo; in caso di urgenza, assume i poteri del Comitato Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva, previo consenso del Dirigente della Protezione Civile del Comune di Rimini.

Il Coordinatore Tecnico ha inoltre il compito di armonizzare le iniziative del Gruppo, durante il suo funzionamento, e di individuare i compiti da assegnare ai singoli volontari, a seconda delle predisposizioni e delle esperienze di ognuno di essi; deve, inoltre, portare a conoscenza dei componenti le disposizioni del Sindaco e del Dirigente della Protezione Civile comunale e fungere da portavoce del gruppo.

Il Coordinatore Tecnico è il responsabile dell'operato del Gruppo, nell'espletamento delle proprie attività di istituto; ne risponde direttamente al Sindaco e al Dirigente della Protezione Civile

comunale; può assumere inoltre altre funzioni, su proposta del Comitato Direttivo, come indicato all'articolo 6 del presente regolamento.

Durante la fase operativa, sovrintende le attività ed i servizi del Gruppo e delle associazioni di volontariato che operano nel Comune di Rimini in materia di Protezione Civile.

Art. 8

(Criteri di ammissione ed esclusione)

Per l'ammissione al Gruppo occorre presentare formale domanda al Sindaco.

La domanda d'ammissione, recapitata all'Amministrazione comunale, Ufficio di Protezione Civile Comunale, dovrà essere:

- redatta in carta libera, completa di note personali dichiarate dal richiedente
- firmata per esteso dal richiedente ed accompagnata da fotocopia di valido documento d'identità personale
- corredata da dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46, lett. a), D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, di non aver riportato condanne penali; di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Alla stessa dovrà essere allegata apposita certificazione rilasciata dal medico di base.

La domanda di ammissione è istruita dal Comitato Direttivo, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari e l'assenza di elementi di incompatibilità, che ne cura l'annotazione nell'elenco dei volontari. Il Dirigente della Protezione Civile Comunale accetta, con apposito atto dirigenziale, l'iscrizione del Volontario al Gruppo comunale; l'eventuale diniego sarà debitamente comunicato all'interessato, con le relative motivazioni.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi ai modelli regionali, che consentono il riconoscimento delle generalità del volontario stesso e l'eventuale funzione ricoperta.

Lo status di volontario del Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale del Comune di Rimini viene a cessare:

- per richiesta espressa del volontario
- per comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo
- per persistenti violazioni dei doveri e degli obblighi contenuti nel successivo art. 9.

L'esclusione dei volontari è proposta dal Comitato Direttivo al Dirigente della Protezione Civile Comunale per i provvedimenti di competenza.

Il recesso da parte dei componenti deve essere comunicato in forma scritta al Gruppo.

Art. 9

(Doveri dei volontari e provvedimenti disciplinari)

Ai fini dell'iscrizione nel Gruppo Volontari Protezione Civile Comunale, ciascun volontario si impegna a:

- a. espletare il servizio con regolarità, dedizione e correttezza, rispettando le norme di sicurezza vigenti
- b. adeguarsi alla normativa di protezione civile e, in particolare, osservare i principi del presente regolamento

c. attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore Tecnico, in accordo con l'Ufficio Protezione Civile Comunale, in merito agli incarichi individuali assegnati; alle attività addestrative poste in essere; all'organizzazione del servizio ed alle condizioni per il suo efficace espletamento

d. rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché la disponibilità all'attivazione in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza

e. prestare la propria opera a favore del gruppo comunale con carattere di priorità rispetto ad ogni altra prestazione volontaria richiesta da altre organizzazioni di volontariato cui eventualmente aderisca.

f. partecipare al corso di "informazione sulla sicurezza" in ambito di P.C. con parte teorica e simulazione retraining ogni 12 (dodici) mesi al massimo 24 (ventiquattro mesi);

Il mancato rispetto dei doveri contenuti nel presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Dirigente della Protezione Civile Comunale, il quale potrà disporre, previo parere del Coordinatore Tecnico, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo, in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso, gli addebiti di carattere disciplinare vengono contestati, per iscritto, al volontario che ha diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale, riportante i contrassegni del Gruppo, entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione, o dalla dichiarazione di fuoriuscita dal Gruppo redatta dal volontario stesso.

Art. 10

(Diritti dei volontari)

Con l'iscrizione nel Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale del Comune di Rimini, ciascun volontario ha diritto a:

1. partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo
2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto
3. accedere alle cariche associative
4. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione del Gruppo
5. proporre al Coordinatore Tecnico le iniziative ritenute utili al miglioramento del servizio, oltre a valorizzare le specifiche professionalità e specializzazioni in suo possesso.

In caso di attività in emergenza o di esercitazione, debitamente autorizzate a norma di legge, il volontario avrà diritto ai benefici di cui al successivo art.14.

Art. 11

(Attività del Gruppo e territorio di impiego)

L'attività di protezione civile svolta dal volontario del Gruppo, sia in emergenza che in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità e si svolge di norma nel territorio comunale di Rimini.

In emergenza, il Gruppo opera su chiamata delle Autorità preposte, sotto il coordinamento degli organi a ciò istituzionalmente preposti (Sindaco, Agenzia regionale, Dipartimento nazionale della Protezione Civile), in collaborazione con gli enti deputati ad effettuare la direzione tecnica degli interventi; in condizioni di normalità, o in occasione di eventi emergenziali di limitata intensità ed

estensione, il Gruppo agisce sotto la direzione del Coordinatore Tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o del Dirigente della Protezione Civile comunale.

L'impiego nelle diverse attività può riguardare anche ambiti esterni al territorio comunale, nel caso in cui l'Amministrazione comunale ritenga di voler offrire il proprio apporto in un quadro di solidarietà allargata.

Art. 12

(Addestramento, formazione e periodo di prova)

I volontari che hanno formulato richiesta di adesione al Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale del Comune di Rimini dovranno sottoporsi alla formazione di base obbligatoria e svolgere, con la massima diligenza, un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale saranno considerati effettivi.

Ulteriormente, dovranno frequentare i corsi di addestramento ed aggiornamento organizzati dall'Ufficio di Protezione Civile Comunale, predisposti secondo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, secondo la normativa vigente; dovranno inoltre partecipare alle periodiche esercitazioni programmate dal Gruppo.

All'interno del Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale del Comune di Rimini possono essere formate unità operative specializzate, in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto ed alle specifiche competenze tecniche operative dei volontari.

Art. 13

(Dotazioni tecniche)

Dotazioni tecniche, vestiario e dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dall'Amministrazione comunale, prioritariamente con la forma del comodato d'uso: in ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune e faranno parte del patrimonio del Comune stesso.

Il Comune avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso ed alla conseguente cancellazione dall'inventario dell'ente.

E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche dell'Amministrazione comunale da parte dei volontari del Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune dovranno essere preventivamente concordate fra il Coordinatore Tecnico e l'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

Art.14

(Garanzie)

A tutti i volontari del Gruppo vengono garantiti, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione dell'emergenza, debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici previsti dall'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194:

- a. mantenimento del posto di lavoro: al volontario impegnato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro
- b. mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mentre al datore di lavoro che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, sarà concesso un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego
- c. copertura assicurativa: i componenti sono assicurati, durante l'impiego autorizzato, da apposita polizza stipulata dal Comune di Rimini a copertura del rischio di infortuni, responsabilità civile e danni contro terzi, direttamente connessi allo svolgimento delle predette attività di protezione civile, ai sensi dell'art. 4 della Legge n.266/1991
- d. rimborso delle spese sostenute: ai componenti debitamente autorizzati spetta il rimborso di eventuali spese sostenute direttamente nell'ambito di attività addestrative o emergenziali, previa presentazione della documentazione afferente le stesse.

Art. 15

(Norme finanziarie)

Gli oneri finanziari relativi all'attività del Gruppo saranno inseriti nelle previsioni di spesa indicate nei capitoli facenti capo alla Protezione Civile comunale. Le eventuali risorse provenienti da contributi erogati da enti terzi e/o sovvenzioni, saranno introitati in appositi capitoli che saranno appositamente istituiti. Tali risorse sono assegnate al Dirigente della Protezione Civile comunale al quale spettano i poteri di spesa, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.267/2000.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza, facendo sempre riferimento al suddetto Dirigente.

Art.16

(Disposizioni finali)

Durante la fase istitutiva, le attività istruttorie, unitamente ad ogni ulteriore adempimento necessario alla istituzione del Gruppo, saranno poste in essere dall'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applica quanto stabilito dal Codice Civile, dal D.P.R. n.194/2001, e dalle altre normative vigenti nella materia, con particolare riferimento alla disciplina legislativa afferente la sicurezza sul lavoro, specificamente riferita alle attività di Protezione Civile.

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore a decorrere dall'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale.